

25.

Legge n. 449 del 10 agosto 1893

Creazione della Banca d'Italia e nuove norme sull'ordinamento degli istituti di emissione.

Umberto I
Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 — È autorizzata la fusione della Banca nazionale nel Regno d'Italia con la Banca nazionale toscana e con la Banca toscana di credito, allo scopo di costituire un nuovo istituto di emissione, che assumerà il titolo di Banca d'Italia. Questa però dovrà stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca nazionale toscana.

La Banca d'Italia avrà un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 1000 ciascuna. Il capitale versato dei tre istituti suddetti ascendente a lire 176 milioni, sarà portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con reale decreto, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel codice di commercio per le società anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del codice di commercio.

Art. 2 — La facoltà di emettere biglietti è concessa alla Banca d'Italia, ed è confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Il limite massimo della circolazione degli istituti di emissione rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia	L. 800,000,000
Banco di Napoli	» 242,000,000
Banco di Sicilia	» 55,000,000

Scaduti i detti quattro anni ciascuno istituto dovrà incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:

Per la Banca d'Italia	630 milioni
» il Banco di Napoli di	190 »
» il Banco di Sicilia di	44 »
	<hr/> 864 milioni

L'istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirla in proporzione entro tre mesi.

La circolazione diminuita ad un istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

Prima della scadenza dei quattordici anni una commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli istituti di emissione agli effetti della presente legge.

La relazione della commissione sarà presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.

La circolazione di ciascun istituto può eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli istituti allo Stato.

Art. 3 — I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia.

Con decreto reale, da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'art. 4, e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso.

Art. 4 — Nei primi cinque anni dell'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

Però gli istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle banche popolari, dagli istituti di sconto e da quelli di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli istituti d'emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia	» 4,500,000

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle camere di commercio, sarà affidato in consorzio ai tre istituti di emissione con le norme da stabilirsi per decreto reale, sentiti i direttori generali degli istituti stessi.

Art. 5 — Ciascun istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie, nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di

essi fra gli istituti saranno stabilite con decreto reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 6 — La riserva degli istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro.

Art. 7 — I biglietti degli istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1.000.

L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finché non siasi provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun istituto potrà emettere, sarà stabilita per decreto reale.

Art. 8 — Al più tardi, entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Quelli della Banca nazionale nel regno d'Italia, della Banca nazionale toscana e della Banca toscana di credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli istituti medesimi.

I biglietti attuali dei detti istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.

Il valore dei biglietti prescritti andrà per metà a favore della cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.

Art. 9 — Alla fabbricazione dei biglietti dei tre istituti concorreranno lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che né lo Stato, né l'istituto possa formare un biglietto completo.

Con decreto reale, promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamen-

to. Saranno pure determinate la qualità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Per decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità né verso il pubblico, né verso gli istituti.

Art. 10 — La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva ai termini della prima parte dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2.

La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

Quando risulti che, alla fine del secondo biennio la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente secondo le disposizioni dell'art. 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purché la tassa non ecceda la misura dell'uno per cento.

Gli istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'art. 6.

Art. 11 — Il debito degli istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, e composta secondo è stabilito nell'art. 6.

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursali di ciascun istituto devono essere nominativi.

Art. 12 — Gli istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

1° Sconto a non più di quattro mesi:

di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

di buoni del tesoro;

di note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

di cedole di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni a non più di sei mesi:

sopra titoli di debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro;
sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di borsa e non oltre. Per i buoni del tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del valore di borsa, e in ogni caso mai al disopra del valore nominale. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

sopra fedeli di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889, n. 6358, e secondo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1891, n. 696, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come monte di pietà;

3° Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e

asegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finché dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti ad un istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di 3 anni.

Gli istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia	» 4,000,000

Gli istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia	L. 130,000,000
per il Banco di Napoli	» 40,000,000
per il Banco di Sicilia	» 12,000,000

l'istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo degli anni successivi.

È vietato agli istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893.

È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Gli istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 13 — La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle

indicate nell'articolo 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'art. 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

All'istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti o con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti, che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

Dovranno però essere dagli istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.

Art. 14 — Gli istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita, e i recuperi dovranno essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 15 — La vigilanza permanente sugli istituti di emissione è

esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ogni biennio, a cura del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sarà eseguita una ispezione straordinaria degli istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'istituto al quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi.

La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovrà essere approvata dal Governo.

Art. 16 — Con decreto reale, sopra proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, udito il consiglio dei ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'art. 149 del codice di commercio, sono responsabili in solido verso l'ente morale e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli statuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori può essere promossa da uno o da più azionisti, purché posseggano almeno mille azioni.

Art. 17 — I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti d'emissione.

Art. 18 — Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione degli istituti per azioni e la costituzione della Banca d'Italia, e quelli per la liquidazione della Banca romana sono soggetti all'unica tassa fissa di lire 3.60.

Art. 19 — Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sarà ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13.

Gli istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in

tutto o in parte delle loro immobilizzazioni a una società costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facoltà di concedere:

1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa società, o durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessione degli stessi crediti che la società facesse ad altri.

2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni.

Art. 20 — Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzione negli istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti istituti, od operazioni proibite, o atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 21 — La Banca d'Italia farà al tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca nazionale, dalla Banca nazionale toscana, dalla Banca toscana di credito e dalla Banca romana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni dovute al tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimente, per tutti gli istituti, nulla è innovato né rispetto alla tassa, né rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime.

Art. 22 — Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'art. 1°

dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia, non accettasse le disposizioni della presente legge, potranno le altre Banche costituire la Banca d'Italia, purché entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni.

Art. 23 — Per l'approvazione dello statuto della Banca d'Italia sarà convocata un'assemblea degli azionisti delle Banche che la compongono, possessori da tre mesi di almeno 10 azioni delle rispettive Banche.

Art. 24 — La Banca d'Italia dovrà entrare in funzione non più tardi del 1° gennaio 1894.

Fino al giorno dell'entrata in funzione della Banca d'Italia, è prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facoltà di emettere biglietti pagabili a vista ed al portatore, ed è prorogato il corso legale dei biglietti medesimi.

Disposizioni transitorie.

Art. 25 — La Banca romana è posta in liquidazione. La liquidazione sarà assunta dallo Stato a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Lo Stato delega la gestione della detta liquidazione alla Banca d'Italia, la quale dovrà assumerla alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 26 — I biglietti della Banca romana verranno ritirati dalla circolazione dalla Banca d'Italia sostituendoli con biglietti della Banca nazionale nel Regno, fermo sempre il limite massimo di 800 milioni stabilito dall'art. 2.

Il tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del tesoro infruttiferi per 40 milioni a garanzia sussidiaria della parte scoperta della circolazione della Banca romana.

Art. 27 — I biglietti della Banca romana che entro il 1898 non fossero presentati per il cambio, saranno prescritti e il loro ammontare sarà computato negli utili della liquidazione.

La riserva metallica della Banca romana, sarà valutata tenendo conto dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma il giorno in cui sarà pubblicata la presente legge.

Non è dovuta la tassa straordinaria di circolazione prescritta dal secondo comma dell'art. 4 della legge del 30 giugno 1891, n. 314, sopra i biglietti emessi illegalmente dalla Banca romana ed esistenti in circolazione dal 10 gennaio 1893 alla data della costituzione della Banca d'Italia.

Art. 28 — La liquidazione sarà controllata da un commissario governativo.

L'assemblea degli azionisti della Banca romana ha facoltà di delegare un suo rappresentante per sorvegliare la liquidazione nell'interesse dei creditori e degli azionisti.

Art. 29 — La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se tutta la somma, così prelevata, non occorresse per coprire le perdite della liquidazione della Banca romana, il soprappiù sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio sullo sconto.

Art. 30 — La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovrà farlo sempre che l'avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno.

Art. 31 — Nel periodo che decorrerà dalla pubblicazione della presente legge alla sua attuazione, la Banca nazionale nel Regno sostituirà la Banca d'Italia nella liquidazione della Banca romana.

A partire dal giorno 10 gennaio 1893 e sino all'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca romana giacenti nelle casse della Banca nazionale nel Regno saranno dedotti dalla circolazione propria della Banca nazionale nei rapporti tanto della tassa e del limite della circolazione, quanto del limite della riserva metallica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO

Luogo del sigillo. V. *Il Guardasigilli* F. SANTAMARIA-NICOLINI.

G. GIOLITTI

P. LACAVA

B. GRIMALDI.